SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA

Delibera N° 188

adottata dal Direttore Generale in data 28 GIU. 2006

OGGETTO: Modifica dello Statuto Accordo di Programma per le Tossicodipendenze (D.P.R. 309/90).

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la realizzazione di un "Accordo di Programma" sulle Tossicodipendenze tra diversi Enti appartenenti all'ambito territoriale su cui opera la A.S.L. N° 7 che vi aderisce a sua volta;

VISTO lo statuto vigente sottoscritto dagli Enti aderenti all'Accordo di Programma il cui testo è riportato nell'allegato "A" del presente atto;

CONSIDERATA l'istituzione della nuova Provincia di Carbonia – Iglesias che entra a far parte dell'Accordo di Programma;

PRESO ATTO della proposta di modifica dello Statuto Accordo di Programma formulata dalla Conferenza di Programmazione nella seduta del 26.01.06 e comunicata agli Enti firmatari con Nota N° 1109 del 06.02.06, qui allegata in copia;

VALUTATO il testo dello Statuto modificato come riportato nell'allegato "B" del presente atto;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tossicodipendenze;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di aderire alla proposta di modifica dello Statuto Accordo di Programma nelle parti riguardanti l'inserimento della Provincia Carbonia – Iglesias tra gli Enti sottoscrittori, come riportato nell'allegato "B" del presente atto di cui costituisce parte integrante.

SERVIZIO SANITARIO A.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Generale
(Dr. Benedetto Barranu)

Dir. Amm. _____

Dir. Sanit. _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 788 del 28 GIU. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 GIU. 2006 al 14 LUG. 2006

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Teresa Garau)

Destinatari: Collegio dei Sindaci/Servizio Bilancio/ Ser.T.

12 GIU 06

COMUNE DI PORTOSCUSO

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Accordo di Programma sulle Tossicodipendenze

Tel. 0781/5111434 - Fax 0781/508728

Comune di Carloforte, Giba, Iglesias, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, S. G. Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada, Tratalias, Villamassargia, A.S.L. n° 7, Ministero della Giustizia, Provincia Carbonia Iglesias, C.S.A. Cagliari.

Prot. n. 1109 del 06.02.2006

Alla c.a. Comuni ed Enti Firmatari
dell'Accordo di Programma
sulle Tossicodipendenze
Loro Sede

Oggetto: Proposta di modifica dello Statuto Accordo di Programma sulle Tossicodipendenze (D.P.R. 309/90)

La Conferenza di programmazione nella seduta del 26 Gennaio 2006, nel prorogare per 6 mesi al Comune di Portoscuso l'incarico di Capofila dell'Accordo di Programma sulle Tossicodipendenze, ha richiesto l'invio ai Comuni ed Enti firmatari di detto Accordo di una proposta di modifica della premessa e dell'articolo 3 dello Statuto da far deliberare dai rispettivi Consigli.

La Premessa viene così modificata:

> "Che i Comuni **e la Provincia** sopra individuati, avendo programmato il servizio di intervento sulla Tossicodipendenza e inserito tale servizio nei servizio nei programmi socio assistenziali già a partire dall'anno 1995, intendono attuare le procedure necessarie per l'attivazione dello stesso attraverso un Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000"

L'art. 3 viene così modificato:

> "Il Presidente della "Conferenza" è eletto a maggioranza dei Soggetti firmatari dell'Accordo ed è individuato tra i Sindaci dei Comuni aderenti **ed il Presidente dell' Amministrazione Provinciale di Carbonia - Iglesias.** Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto."

Le deliberazioni dei Consigli con cui viene modificato lo Statuto devono essere trasmesse al Comune Capofila entro il 15.06.2006 in modo che la prossima Conferenza di Programmazione adotti una decisione sulla base di atti formali per la nomina dell'Ente Capofila.

Distinti saluti

Portoscuso, 06.02.2006

Il Presidente dell'Accordo di Programma
Il Sindaco

(Dr. Ignazio Atzori)

Articolo 1

Obiettivi generali

Il presente "Accordo di Programma" è sottoscritto dalle parti ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 art. 34, allo scopo di promuovere ed attivare sul territorio, secondo la competenza dei soggetti firmatari, interventi in tema di prevenzione e recupero di soggetti affetti da vari tipi di dipendenza (sostanze, alcol, giochi, etc.)

Gli Enti firmatari si impegnano, nei confronti dei soggetti coinvolti direttamente e indirettamente in situazioni di stati di abuso e dipendenza patologica a perseguire gli obiettivi:

1. prevenzione dell'emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e la realizzazione di interventi programmati;
2. rilevazione ed analisi delle cause locali di disagio familiare e sociale;
3. favorire il reinserimento scolastico, lavorativo e sociale dei soggetti in condizioni di abuso e dipendenza patologica.

L'Accordo di Programma garantisce a ciascun Ente aderente il rispetto delle esigenze espresse da ciascun territorio e delle specifiche competenze ed autonomie.

La durata è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato secondo le procedure di legge.-

Articolo 2

Organi dell'Accordo di Programma

Sono organi dell'Accordo di Programma:

1. La Conferenza di Programmazione
2. Il Gruppo tecnico di Programmazione
3. Il Collegio di Vigilanza

Articolo 3

Conferenza di Programmazione

La "Conferenza di programmazione" (per brevità d'ora innanzi nominata "Conferenza") individua le linee di indirizzo generali, può conferire incarichi a professionisti esterni, compatibilmente alla disponibilità del bilancio annuale.
La Conferenza è composta:

1. dal Sindaco ovvero dall'Assessore ai Servizi Sociali ovvero da un rappresentante delegato di ogni Comune firmatario;
2. dal Direttore Generale della ASL o da un suo delegato;
3. dal Dirigente del C.S.A. di Cagliari o da un suo delegato
4. da un Rappresentante del Ministero della Giustizia;

Il Presidente della "Conferenza" è eletto a maggioranza dei Soggetti firmatari dell'Accordo ed è individuato tra i Sindaci dei Comuni aderenti. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente.
Le riunioni della "Conferenza" sono da intendersi "validamente convocate" quando:
in prima convocazione partecipano i rappresentanti di almeno la metà più uno di tutti gli Enti firmatari del Presente Accordo:
in seconda convocazione partecipano i rappresentanti di almeno 1/3 degli Enti Firmatari del presente Accordo.
La "Conferenza" si riunisce in via ordinaria ogni 6 mesi, in via straordinaria su richiesta del Presidente o di almeno 1/3 dei Soggetti Firmatari
La "Conferenza" determina e verifica gli indirizzi programmatici che vengono affidati per l'attuazione dei servizi al Gruppo Tecnico di Programmazione.
L'Amministrazione Comunale il cui Sindaco è stato eletto Presidente della Conferenza assumerà l'incarico di comune Capofila e avrà l'onere organizzativo della Segreteria operativa e metterà a disposizione la sede per le attività del Gruppo Tecnico di Programmazione.-

Articolo 4

Gruppo Tecnico di Programmazione

Il Gruppo Tecnico di Programmazione (per brevità d'ora innanzi nominato Gruppo Tecnico) è lo strumento operativo dell'Accordo di Programma che, su indicazione della Conferenza, valuta le possibilità di intervento nel territorio e si attiva per una progettazione e supervisione delle attività.

La progettazione avviene nel rispetto delle esigenze diversificate e dei bisogni che si manifestano in ciascun territorio, in considerazione delle diversità strutturali, culturali e demografiche.

Ne fanno parte i Referenti dei Comuni e degli Enti firmatari dell'Accordo di Programma ed il Coordinatore (Professionista esterno, esperto di progettualità, organizzazione e gestione di servizi a valenza interistituzionale, con competenze anche nel settore delle tossicodipendenze), con l'assistenza di un segretario.

Gli Enti firmatari non comunali contribuiscono, con le loro competenze specifiche, per lo studio e la facilitazione delle attività e dei progetti di prevenzione, cura e recupero dei tossicodipendenti, per la formazione permanente degli operatori socio – educativi comunali, per la formazione in itinere degli operatori dei progetti finanziati, per la sensibilizzazione degli insegnanti e dei genitori e per l'educazione dei minori, soprattutto in ambito scolastico.

L'incarico di componente del Gruppo Tecnico è incompatibile con quello di componente della Conferenza e del Collegio di Vigilanza.

Compiti del Gruppo Tecnico di Programmazione (G.T.P.)

1. Studiare e coordinare progetti da attivare con risorse professionali ed economiche dei Soggetti firmatari dell'Accordo di Programma o con contributi di altri Enti;
2. verificare l'attuazione dei progetti affidati ad Enti esterni e proporne eventuali correttivi;
3. costituire al suo interno Gruppi di lavoro che si occupino dei vari campi di intervento.

All'inizio di ogni anno il Gruppo Tecnico sottopone alla Conferenza le linee generali di intervento e formula le proposte operative che verranno approvate dalla Conferenza stessa.

Il Gruppo Tecnico si riunisce almeno 4 volte l'anno, su convocazione del Coordinatore che ne presiede le sedute; per ogni riunione viene redatto un verbale da inoltrare tempestivamente agli Enti firmatari dell'Accordo.

Coordinatore: Compiti

1. Coordinare le attività del G.T.P. e dei gruppi di lavoro;
2. supervisionare i progetti approvati, anche affidati ad Enti, perché seguano, nel loro sviluppo, i criteri e le finalità stabiliti dalla Conferenza di Programmazione;
3. relazionare trimestralmente al Gruppo Tecnico di Programmazione e alla Conferenza di Programmazione sullo stato delle attività ordinarie autogestite dagli Enti Firmatari dell'Accordo di Programma, di quelle svolte nell'ambito dei progetti affidati e sulle attività e progetti allo studio.

Gruppo di Lavoro

Ogni Gruppo di lavoro del G.T.P. è costituito da rappresentanti degli Enti Firmatari dell'Accordo che designano un Referente, dal Coordinatore e dal Segretario.

I Gruppi di lavoro studiano attività e progetti da attivare, acura degli Enti Firmatari o a cura di altri Enti, secondo modalità e tempi definiti dal G.T.P.

Alle attività dei Gruppi di lavoro possono partecipare, a livello di volontariato, Enti ed Associazioni no profit, Esperti del settore con contributi per la formulazione delle attività e dei progetti da gestire in proprio o di cui chiederne il finanziamento.

Segreteria

Alla Segreteria organizzativa di cui all'art.3 è demandato il compito di:

1. curare gli aspetti operativi, contabili e di rendicontazione economica del Servizio,secondo le direttive della Conferenza di Programmazione;
2. assistere e verbalizzare le sedute della Conferenza di Programmazione;

3. assistere e verbalizzare le sedute del Gruppo Tecnico di Programmazione;
4. assistere alle sedute dei Gruppi di lavoro;
5. mantenere i rapporti inter – istituzionali ordinari informandone il Coordinatore;
6. divulgare agli Enti aderenti leggi, regolamenti, circolari e quant'altra documentazione ritenuta utile per il miglior proseguo del servizio sull'intero territorio.

Il recapito postale e telefonico della Segreteria saranno resi di pubblica conoscenza su tutto il territorio interessato.-

Articolo 5

Il Collegio di Vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo, è affidata a norma dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000, ad un Collegio, costituito da 6 rappresentanti dei Comuni e da 1 rappresentante di ogni altro Ente Firmatario dell'Accordo.
All'interno del Collegio di Vigilanza verrà eletto a maggioranza un Presidente, non coincidente con il Presidente della Conferenza.

Il Presidente provvederà a convocare il Collegio di Vigilanza in via ordinaria con decadenza semestrale, in via straordinaria su richiesta di 2/3 dei suoi membri.

Il Collegio di Vigilanza opera affinché i firmatari del Presente Accordo rispettino puntualmente gli impegni sottoscritti.

In caso di inerzia, ritardi o inadempienze da parte di uno o più Enti Firmatari, il Collegio deve informarne la Conferenza che, valutata la situazione, può stabilire a maggioranza sanzioni a carico dell'Ente inadempiente fino a decretarne l'esclusione dall'Accordo, attribuendo allo stesso Ente i relativi obblighi finanziari e amministrative che ne derivano. I firmatari esclusi sono responsabili per tutte le obbligazioni assunte a favore dell'Accordo e per tutte le spese effettuate fino alla conclusione dell'anno solare.-

Il Collegio di Vigilanza dura in carica tre anni.

Articolo 6
Controversie

Le eventuali controversie tra i Firmatari non sospenderanno le attività del presente Accordo e dovranno essere sottoposte al preliminare tentativo di risoluzione per via amministrativa.
La Conferenza dovrà esprimersi in merito entro 60 giorni dalla notifica della controversia con votazione a maggioranza.-

Articolo 7
Fondi

Fondo Comune

E' stato costituito a partire dall'anno 1996 il "fondo comune" per la programmazione, la valutazione e l'analisi di tutte le iniziative ed attività inerenti l'Accordo di programma di cui all'art. 1.
Allo scopo i Comuni aderenti all'Accordo si impegnano a destinare una quota pari a € 0,50 per ogni cittadino residente, con vincolata destinazione alle attività inerenti il funzionamento dell'Accordo di Programma, secondo un piano di spesa annuale approvato dalla Conferenza.
Le somme saranno rese disponibili dopo l'approvazione nei programmi Socio Assistenziali dei Comuni aderenti.

Eventuali Enti Locali Sovracomunali aderenti all'Accordo di Programma contribuiranno con una quota stabilita di comune accordo con la Conferenza.

Per il Coordinatore e il Segretario dell'Accordo di Programma sono previsti compensi orari, mentre per i Referenti degli Enti Firmatari membri del Gruppo Tecnico di Programmazione e dei Gruppi di Lavoro sono previsti gettoni di presenza, secondo il Prospetto delle voci di spesa approvato annualmente dalla Conferenza.

Fondi relativi alla progettazione

Eventuali finanziamenti dei progetti da parte della Regione Autonoma della Sardegna o altre Istituzioni pubbliche o private vanno a costituire capitoli specifici di entrata da cui attingere per la realizzazione dei progetti approvati.

Gli Enti Locali firmatari si impegnano, qualora il finanziamento lo richiedesse, a versare una quota parte rispetto al numero degli abitanti, i fondi necessari per la realizzazione del progetto cui intendono aderire.

Il Comune Capofila si impegna a predisporre una rendicontazione annuale agli Enti ed Istituzioni firmatarie del presente Accordo.-

Articolo 8
Adesioni e Recessi

Eventuali richieste di adesione all'Accordo di Programma da parte di enti successive alla stipula dell'Accordo, in caso di accoglimento da parte della Conferenza, comportano l'estensione dei servizi in atto all'Ente richiedente, previa corresponsione dell'intera quota associativa annuale.

Gli Enti e le Istituzioni firmatari possono in qualunque momento recedere dall'Accordo di Programma: il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune Capofila e diviene esecutiva non appena saranno definite eventuali pendenze e rendicontazione nei confronti dell'Accordo di Programma.

La quota annuale deve essere comunque interamente versata e l'Ente recedente può usufruire dei servizi attivati fino allo scadere dell'anno solare.

I firmatari esclusi o recedenti sono responsabili verso gli altri firmatari dell'Accordo di Programma per tutte le obbligazioni assunte dallo stesso, per tutte le spese effettuate sino alla data in cui hanno cessato di farne parte.-

Articolo 9
Disposizioni finali

La durata del presente Accordo è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata secondo le procedure di legge dopo i tre anni.-

Articolo 1

Obiettivi generali

Il presente "Accordo di Programma" è sottoscritto dalle parti ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 art. 34, allo scopo di promuovere ed attivare sul territorio, secondo la competenza dei soggetti firmatari, interventi in tema di prevenzione e recupero di soggetti affetti da vari tipi di dipendenza (sostanze, alcol, giochi, etc.)

Gli Enti firmatari si impegnano, nei confronti dei soggetti coinvolti direttamente e indirettamente in situazioni di stati di abuso e dipendenza patologica a perseguire gli obiettivi:

1. prevenzione dell'emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e la realizzazione di interventi programmati;
2. rilevazione ed analisi delle cause locali di disagio familiare e sociale;
3. favorire il reinserimento scolastico, lavorativo e sociale dei soggetti in condizioni di abuso e dipendenza patologica.

L'Accordo di Programma garantisce a ciascun Ente aderente il rispetto delle esigenze espresse da ciascun territorio e delle specifiche competenze ed autonomie.

La durata è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato secondo le procedure di legge.-

Articolo 2

Organi dell'Accordo di Programma

Sono organi dell'Accordo di Programma:

1. La Conferenza di Programmazione
2. Il Gruppo tecnico di Programmazione
3. Il Collegio di Vigilanza

Articolo 3

Conferenza di Programmazione

La "Conferenza di programmazione" (per brevità d'ora innanzi nominata "Conferenza") individua le linee di indirizzo generali, può conferire incarichi a professionisti esterni, compatibilmente alla disponibilità del bilancio annuale.

La Conferenza è composta:

1. dal Sindaco ovvero dall'Assessore ai Servizi Sociali ovvero da un rappresentante delegato di ogni Comune firmatario;
2. dal Direttore Generale della ASL o da un suo delegato;
3. dal Dirigente del C.S.A. di Cagliari o da un suo delegato
4. da un Rappresentante del Ministero della Giustizia;
5. dal Presidente ovvero dall'Assessore ai Servizi Sociali dell'Amministrazione Provinciale o da un suo delegato

Il Presidente della "Conferenza" è eletto a maggioranza dei Soggetti firmatari dell'Accordo ed è individuato tra i Sindaci dei Comuni aderenti e il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Carbonia - Iglesias. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente.

Le riunioni della "Conferenza" sono da intendersi "validamente convocate" quando:

in prima convocazione partecipano i rappresentanti di almeno la metà più uno di tutti gli Enti firmatari del Presente Accordo:

in seconda convocazione partecipano i rappresentanti di almeno 1/3 degli Enti Firmatari del presente Accordo.

La "Conferenza" si riunisce in via ordinaria ogni 6 mesi, in via straordinaria su richiesta del Presidente o di almeno 1/3 dei Soggetti Firmatari

La "Conferenza" determina e verifica gli indirizzi programmatici che vengono affidati per l'attuazione dei servizi al Gruppo Tecnico di Programmazione.

L'Amministrazione che è stata eletta Presidente della Conferenza assumerà l'incarico di Ente Capofila e avrà l'onere organizzativo della Segreteria operativa e metterà a disposizione la sede per le attività del Gruppo Tecnico di Programmazione.-

Articolo 4

Gruppo Tecnico di Programmazione

Il Gruppo Tecnico di Programmazione (per brevità d'ora innanzi nominato Gruppo Tecnico) è lo strumento operativo dell'Accordo di Programma che, su indicazione della Conferenza, valuta le possibilità di intervento nel territorio e si attiva per una progettazione e supervisione delle attività.

La progettazione avviene nel rispetto delle esigenze diversificate e dei bisogni che si manifestano in ciascun territorio, in considerazione delle diversità strutturali, culturali e demografiche.

Ne fanno parte i Referenti dei Comuni e degli Enti firmatari dell'Accordo di Programma ed il Coordinatore (Professionista esterno, esperto di progettualità, organizzazione e gestione di servizi a valenza interistituzionale, con competenze anche nel settore delle tossicodipendenze), con l'assistenza di un segretario.

Gli Enti firmatari non comunali contribuiscono, con le loro competenze specifiche, per lo studio e la facilitazione delle attività e dei progetti di prevenzione, cura e recupero dei tossicodipendenti, per la formazione permanente degli operatori socio – educativi comunali, per la formazione in itinere degli operatori dei progetti finanziati, per la sensibilizzazione degli insegnanti e dei genitori e per l'educazione dei minori, soprattutto in ambito scolastico.

L'incarico di componente del Gruppo Tecnico è incompatibile con quello di componente della Conferenza e del Collegio di Vigilanza.

Compiti del Gruppo Tecnico di Programmazione (G.T.P.)

1. Studiare e coordinare progetti da attivare con risorse professionali ed economiche dei Soggetti firmatari dell'Accordo di Programma o con contributi di altri Enti;
2. verificare l'attuazione dei progetti affidati ad Enti esterni e proporne eventuali correttivi;

3. costituire al suo interno Gruppi di lavoro che si occupino dei vari campi di intervento.

All'inizio di ogni anno il Gruppo Tecnico sottopone alla Conferenza le linee generali di intervento e formula le proposte operative che verranno approvate dalla Conferenza stessa.

Il Gruppo Tecnico si riunisce almeno 4 volte l'anno, su convocazione del Coordinatore che ne presiede le sedute; per ogni riunione viene redatto un verbale da inoltrare tempestivamente agli Enti firmatari dell'Accordo.

Coordinatore: Compiti

1. Coordinare le attività del G.T.P. e dei gruppi di lavoro;
2. supervisionare i progetti approvati, anche affidati ad Enti, perché seguano, nel loro sviluppo, i criteri e le finalità stabiliti dalla Conferenza di Programmazione;
3. relazionare trimestralmente al Gruppo Tecnico di Programmazione e alla Conferenza di Programmazione sullo stato delle attività ordinarie autogestite dagli Enti Firmatari dell'Accordo di Programma, di quelle svolte nell'ambito dei progetti affidati e sulle attività e progetti allo studio.

Gruppo di Lavoro

Ogni Gruppo di lavoro del G.T.P. è costituito da rappresentanti degli Enti Firmatari dell'Accordo che designano un Referente, dal Coordinatore e dal Segretario.
I Gruppi di lavoro studiano attività e progetti da attivare, acura degli Enti Firmatari o a cura di altri Enti, secondo modalità e tempi definiti dal G.T.P.
Alle attività dei Gruppi di lavoro possono partecipare, a livello di volontariato, Enti ed Associazioni no profit, Esperti del settore con contributi per la formulazione delle attività e dei progetti da gestire in proprio o di cui chiederne il finanziamento.

Segreteria

Alla Segreteria organizzativa di cui all'art.3 è demandato il compito di:

1. curare gli aspetti operativi, contabili e di rendicontazione economica del Servizio,secondo le direttive della Conferenza di Programmazione;

2. assistere e verbalizzare le sedute della Conferenza di Programmazione;
3. assistere e verbalizzare le sedute del Gruppo Tecnico di Programmazione;
4. assistere alle sedute dei Gruppi di lavoro;
5. mantenere i rapporti inter – istituzionali ordinari informandone il Coordinatore;
6. divulgare agli Enti aderenti leggi, regolamenti, circolari e quant'altra documentazione ritenuta utile per il miglior proseguo del servizio sull'intero territorio.

Il recapito postale e telefonico della Segreteria saranno resi di pubblica conoscenza su tutto il territorio interessato.-

Articolo 5

Il Collegio di Vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo, è affidata a norma dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000, ad un Collegio, costituito da 6 rappresentanti dei Comuni e da 1 rappresentante di ogni altro Ente Firmatario dell'Accordo.
All'interno del Collegio di Vigilanza verrà eletto a maggioranza un Presidente, non coincidente con il Presidente della Conferenza.

Il Presidente provvederà a convocare il Collegio di Vigilanza in via ordinaria con decadenza semestrale, in via straordinaria su richiesta di 2/3 dei suoi membri.

Il Collegio di Vigilanza opera affinché i firmatari del Presente Accordo rispettino puntualmente gli impegni sottoscritti.

In caso di inerzia, ritardi o inadempienze da parte di uno o più Enti Firmatari, il Collegio deve informarne la Conferenza che, valutata la situazione, può stabilire a maggioranza sanzioni a carico dell'Ente inadempiente fino a decretarne l'esclusione dall'Accordo, attribuendo allo stesso Ente i relativi obblighi finanziari e amministrative che ne derivano. I firmatari esclusi sono responsabili per tutte le obbligazioni assunte a favore dell'Accordo e per tutte le spese effettuate fino alla conclusione dell'anno solare.-

Il Collegio di Vigilanza dura in carica tre anni.

Articolo 6
Controversie

Le eventuali controversie tra i Firmatari non sospenderanno le attività del presente Accordo e dovranno essere sottoposte al preliminare tentativo di risoluzione per via amministrativa.
La Conferenza dovrà esprimersi in merito entro 60 giorni dalla notifica della controversia con votazione a maggioranza.-

Articolo 7
Fondi

Fondo Comune

E' stato costituito a partire dall'anno 1996 il "fondo comune" per la programmazione, la valutazione e l'analisi di tutte le iniziative ed attività inerenti l'Accordo di programma di cui all'art. 1.
Allo scopo i Comuni aderenti all'Accordo si impegnano a destinare una quota pari a € 0,50 per ogni cittadino residente, con vincolata destinazione alle attività inerenti il funzionamento dell'Accordo di Programma, secondo un piano di spesa annuale approvato dalla Conferenza.
Le somme saranno rese disponibili dopo l'approvazione nei programmi Socio Assistenziali dei Comuni aderenti.

Eventuali Enti Locali Sovracomunali aderenti all'Accordo di Programma contribuiranno con una quota stabilita di comune accordo con la Conferenza.

Per il Coordinatore e il Segretario dell'Accordo di Programma sono previsti compensi orari, mentre per i Referenti degli Enti Firmatari membri del Gruppo Tecnico di Programmazione e dei Gruppi di Lavoro sono previsti gettoni di presenza, secondo il Prospetto delle voci di spesa approvato annualmente dalla Conferenza.

Fondi relativi alla progettazione

Eventuali finanziamenti dei progetti da parte della Regione Autonoma della Sardegna o altre Istituzioni pubbliche o private vanno a costituire capitoli specifici di entrata da cui attingere per la realizzazione dei progetti approvati.
Gli Enti Locali firmatari si impegnano, qualora il finanziamento lo richiedesse, a versare una quota parte rispetto al numero degli abitanti, i fondi necessari per la realizzazione del progetto cui intendono aderire.

L'Ente Capofila si impegna a predisporre una rendicontazione annuale agli Enti ed Istituzioni firmatarie del presente Accordo.-

Articolo 8
Adesioni e Recessi

Eventuali richieste di adesione all'Accordo di Programma da parte di enti successive alla stipula dell'Accordo, in caso di accoglimento da parte della Conferenza, comportano l'estensione dei servizi in atto all'Ente richiedente, previa corresponsione dell'intera quota associativa annuale.

Gli Enti e le Istituzioni firmatari possono in qualunque momento recedere dall'Accordo di Programma: il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Ente Capofila e diviene esecutiva non appena saranno definite eventuali pendenze e rendicontazione nei confronti dell'Accordo di Programma.

La quota annuale deve essere comunque interamente versata e l'Ente recedente può usufruire dei servizi attivati fino allo scadere dell'anno solare.

I firmatari esclusi o recedenti sono responsabili verso gli altri firmatari dell'Accordo di Programma per tutte le obbligazioni assunte dallo stesso, per tutte le spese effettuate sino alla data in cui hanno cessato di farne parte.-

Articolo 9
Disposizioni finali

La durata del presente Accordo è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata secondo le procedure di legge dopo i tre anni.-